

Segue dal verbale di udienza tenuta in data 14.9.21



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Tribunale di Brindisi

ufficio lavoro

Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 14.9.21 ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

con contestuale motivazione, **nella causa previdenziale** tra:

GLI S rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Sances, nel cui studio ha eletto domicilio

ricorrente

e

INPS e SCCI SPA, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato F e (

resistenti

nonché

AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato (

resistente

oggetto: opposizione estratto ruolo



FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 16.11.2020 parte ricorrente ha proposto opposizione all'estratto di ruolo, attestante un debito per omessi contributi previdenziali DM10, annualità 2014, relativo all'avviso di addebito n.32420130001703412000 di euro 21.380,15 notificato il 3.02.2014, eccependo la prescrizione quinquennale del credito e la non debenza degli interessi di mora.

Costituitesi in giudizio le parte resistenti hanno diffusamente contestato gli avversi assunti, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva della SCCI spa e l'inammissibilità del ricorso.

All'odierna udienza il giudice ha pronunciato sentenza con contestuale motivazione

Il ricorso è fondato.

Preliminarmente, va accolta l'eccezione del difetto di legittimazione passiva della SCCI spa, trattandosi di crediti non oggetto di cessione a favore della società di cartolarizzazione.

Sempre in via preliminare, va evidenziato che, contrariamente agli avversi assunti, sussiste l'interesse ad agire dell'odierno opponente ex art. 100 c.p.c. trattandosi, nel caso di specie, non di un'azione di opposizione ad avviso di addebito, rispetto alla quale andrebbe, certamente, dichiarata la decadenza dall'azione giudiziale essendo abbondantemente trascorso il termine all'uopo previsto dal legislatore, quanto, piuttosto, di un'azione di accertamento negativo circa l'attuale sussistenza del credito, azione, quest'ultima, la cui proponibilità non trova alcun limite nell'attuale ordinamento giuridico, né è sottoposta ad alcun termine decadenziale.

In tal senso l'azione è ammissibile avendo nella specie il ricorrente impugnato l'estratto di ruolo ed avendo diritto ad eccepire sia la mancata notifica delle cartelle, che, in subordine, l'intervenuta prescrizione (vedasi Cass. civ., sez.VI, 30/01/2018, (ud. 09/11/2017, dep.30/01/2018), n. 2301; Cass. civ. sez.VI, 06/12/2017, (ud. 09/11/2017, dep.06/12/2017), n. 29179; Cass. civ., sez.VI, 06/12/2017, (ud. 09/11/2017, dep.06/12/2017), n. 29177; Cass. civ., sez.VI, 06/12/2017, (ud. 09/11/2017, dep.06/12/2017), n. 29174; Cass. civ., sez. VI, 20/10/2017, (ud. 21/09/2017, dep.20/10/2017), n. 24932).

Ciò precisato, nel merito, giova rammentare che l'art. 30 del D.L. n.78/2010 ha previsto che a decorrere dall'1 gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'INPS, anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, che deve contenere a pena di nullità il codice fiscale del



soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni, agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso. L'avviso dovrà altresì contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di 60 giorni dalla notifica nonché l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procederà ad espropriazione forzata. L'avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto.

L'avviso è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

Quando la contestazione riguarda un vizio esclusivamente formale dell'avviso di addebito o del procedimento di esecuzione esattoriale (ad esempio un vizio relativo alla notifica dell'avviso), il rimedio è quello previsto dall'art. 29, D.Lgs. n. 46/1999, cioè l'opposizione agli atti esecutivi che ai sensi dell'art. 617 c.p.c. va proposta, prima che sia iniziata l'esecuzione, a pena di decadenza, entro 20 giorni dalla notifica dell'avviso.

Quando, invece, l'opposizione riguarda questioni di merito, essa deve proporsi nel termine perentorio di 40 giorni dalla notificazione dell'avviso di addebito, in conformità alla previsione dei commi 5 e 6 dell'art. 24 del d.p.r. n. 46/99.

Nel caso di specie, parte ricorrente non ha proposto opposizione nei termini previsti dalla legge al prodromico avviso di addebito bensì ha impugnato l'estratto di ruolo, deducendo esclusivamente quale fatto sopravvenuto la prescrizione del credito, nonché la inesigibilità degli interessi di mora.

L'azione configura, pertanto, in detta ultima parte una opposizione all'esecuzione con la quale possono essere fatti valere solo fatti sopravvenuti all'esecutività del titolo.

Ebbene, essendo pacifica e non contestata la notifica dell'avviso di addebito in data 3.2.2014, in assenza della prova di idonei atti interruttivi, deve considerarsi fondata l'eccepita eccezione di prescrizione, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore eccezione e/o questione.

Sul punto, va rilevato che nel caso di avviso di addebito per crediti previdenziali non opposta nei termini, non può trovare applicazione la prescrizione decennale prevista dall'art. 2953 c.c., poiché tale norma si riferisce non a qualsiasi titolo esecutivo definitivo, eventualmente anche di formazione amministrativa, ma solo a pronunce giurisdizionali definitive, le uniche alle quali può riconoscersi efficacia di giudicato (cfr.



cass. n.25790\2009; cass. 12263/2007; cass., ord. 8.10.2015). Ciò si spiega perché solo con la statuizione giudiziale passata in giudicato si determina una sorta di novazione giudiziaria generale del rapporto in contestazione, tale da giustificare il mutamento della durata del termine prescrizione e l'applicazione della disciplina dell' actio iudicati dettata dall'art. 2953 c.c.

Di recente con la sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016, la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, è intervenuta a sancire, conformemente al predetto orientamento, che la decorrenza del termine, pari a 40 giorni, per opporsi alla cartella di pagamento determina, come unico effetto, l'irretrattabilità del credito ma non anche la conversione del termine da prescrizione breve quinquennale a prescrizione lunga decennale.

Pertanto, per tali crediti trova applicazione l'art. 3 comma 9 della citata legge, ai sensi del quale il termine di prescrizione è di cinque anni.

Ciò precisato, nella fattispecie in esame, Agenzia dell'Entrate riscossione ha dedotto di avere notificato avviso di intimazione nel mese di febbraio 2017 riguardante anche il credito opposto. A dire della parte, la notifica di detto atto risulta eseguita secondo la precedente formulazione dell'art. 26, secondo comma, DPR 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'art. 14 del D.Lgs. n. 159/2015 ed in vigore fino al 30.06.2017, che prevedeva l'esclusività del canale telematico nei confronti delle imprese individuali o costituite in forma societaria ovvero dei professionisti iscritti in albi o elenchi, nonché nei confronti delle sole persone fisiche intestatarie di una casella PEC che ne facessero comunque richiesta.

Il preesistente testo del secondo comma dell'art. 26 del DPR n. 602/1973, come modificato dall'art. 14 del D.Lgs. n. 159/2015, prevedeva - per le notifiche effettuate fino al 30.6.2017 - che in caso di indirizzo PEC del destinatario non valido e attivo, la notifica dovesse essere eseguita mediante:

- deposito dell'atto presso gli Uffici della Camera di Commercio competente per territorio;
- pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima Camera di Commercio;
- invio al destinatario di una raccomandata A.R. senza ulteriori adempimenti a carico dell'Agente della riscossione.

Ebbene rileva il Giudicante che nel caso di specie, trattandosi di persona fisica non vi è alcuna prova in giudizio che quest'ultima avesse fatto richiesta di notifica via pec di eventuali comunicazioni o diffide agli enti convenuti. Vi è più che, in ogni caso, non vi è prova della ricezione della raccomandata a.r. con cui si avvertiva il ricorrente del deposito dell'atto presso gli uffici competenti e della pubblicazione dello stesso sul relativo sito informatico.



Per detti motivi non vi è idonea prova della notifica dell'intimazione di pagamento depositata dall'Agente della riscossione.

Ne consegue l'accoglimento del ricorso per intervenuta prescrizione, con assorbimento di ogni ulteriore eccezione e/o questione.

Le spese del giudizio, considerata la messa in mora all'agente della riscossione al fine di provvedere in autotutela prima del deposito del ricorso, seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'Agenzia dell'Entrate Riscossione.

Nulla per le spese nei confronti di Inps e SCCI spa, attesi i motivi della decisione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 16.11.2020 da Gr ~~S.~~ così provvede:

- dichiara il difetto di legittimazione passiva della Scci spa;
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non dovuto da parte ricorrente il versamento degli importi indicati nell'estratto di ruolo opposto;
- condanna AGENZIA DELL'ENTRATE RISCOSSIONE al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00, oltre iva, cpa e rimborso spese come per legge, con distrazione;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra il ricorrente e Inps e SCCI spa.

Brindisi, 14.9.21

il giudice del lavoro
dott. Piero Primiceri

